Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 12 novembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 262 DEL 12 NOVEMBRE 1936-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 62: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Distruzione di titoli ed elenco di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di credito comunale (ex 6 %) serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania estratti il 2 novembre 1936-XV. Elenco di titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso.

(5732)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorsi pel conferimento di posti disponibili nei gradi iniziali delle varie categorie di personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Concorso a 85 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

Concorso a 8 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Concorso a 8 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economico-marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali, o laureati dalle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria o dalla Sezione consolare dell'Istituto superiore di Venezia.

Concorso a un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze agrarie che siano anche muniti di diploma di specializzazione in scienze forestali.

Concorso a 35 posti di segretario in prova.

Concorso a 15 posti di segretario in prova fra ragionieri.

Concorso a 70 posti di sottocapo tecnico in prova.

Concorso a 40 posti di assistente lavori in prova fra geometri e periti edili.

Concorso a 20 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici o periti elettricisti o periti radiotecnici o periti minerari o macchinisti navali.

Concorso a 80 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici.

Concorso a 10 posti di aiutante disegnatore in prova.

Concorso a 60 posti di sorvegliante lavori in prova.

Concorso a 120 posti di sottocapo in prova delle stazioni.

Concorso a 180 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni.

Concorso a 2 posti di ufficiale di 3ª classe in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina.

Concorso a 4 posti di macchinista di 3ª classe in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina.

Concorso per l'ammissione di 500 operai allievi fuochisti avventizi straordinari al corso di istruzione da tenersi per la nomina di altrettanti fuochisti in prova.

Concorso a 450 posti di cantoniere in prova.

(4296 a 4313)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 1923.

Approvazione dello statuto della Regia università di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Messina, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2798, modificato con R. decreto 30 ottobre 1930-IX, n. 1925, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Veduto il R. decreto 20 febbraio 1936-XIV, n. 468, con cui il Regio istituto superiore di magistero di Messina è stato aggregato alla Regia università della stessa sede come Facoltà;

Vedute le proposte relative alle modifiche allo statuto della Regia università predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Messina, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è abrogato ed è, in sua vece, approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 130. — MANCINI.

Statuto della Regia università di Messina.

TITOLO I. — COSTITUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. — La Regia università comprende le seguenti Facoltà:

1. Facoltà di giurisprudenza.
2. Facoltà di magistero.
3. Facoltà di medicina e chirurgia.
4. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
5. Facoltà di farmacia.
6. Facoltà di medicina veterinaria.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un seminario di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali.

Art. 2. — Tutti gl'insegnamenti sono teorici e pratici e consistono in lezioni orali, dimostrazioni sperimentali, esercitazioni pratiche, colloqui.

Gl'insegnamenti orali vengono impartiti, di regola, in tre ore settimanali di lezione, da tenersi in giorni distinti e di regola non consecutivi, non computando in esse le ore destinate alle esercitazioni di gabinetto o di laboratorio.

Per le materie sperimentali si fanno anche speciali corsi di esercizi, della durata di uno o più anni.

Il numero e la durata delle lezioni e delle esercitazioni in ogni corso sono stabiliti dalle Facoltà e ne viene data notizia nel manifesto annuale di cui all'art. 3 del regolamento generale universitario.

Art. 3. — All'atto della immatricolazione ogni studente riceve dalla segreteria, oltre alla tessera di cui all'art. 69 del regolamento generale universitario, un libretto d'iscrizione nel quale ogni anno egli segna i corsi da frequentare. Non è ammessa iscrizione a corsi che hanno per l'orario incompatibilità fra di loro.

Sullo stesso libretto la segreteria annota le tasse e sopratasse pagate e segna le votazioni riportate negli esami di profitto.

Art. 4. — Nessun anno di studio è valido se lo studente non abbia frequentato con assiduità e diligenza almeno tre corsi annuali di lezioni o di esercitazioni.

L'assiduità e la diligenza vengono comprovate dalla firma per attestazione di frequenza che il professore appone sul libretto d'iscrizione dello studente al termine del corso.

Art. 5. — Gli studenti possono variare i piani di studio consigliati, purchè in ogni anno accademico prendano iscrizione in almeno tre corsi annuali di lezioni e di esercitazioni.

Debbono in ogni caso essere rispettate le norme sulle precedenze.

Art. 6. — G'insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studio nel numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882.

Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che per il corso di laurea o di diploma a cui egli è iscritto sono impartiti nell'Ateneo.

Art. 7. — Nel mese di maggio di ciascun anno accademico i professori ufficiali ed i liberi docenti presentano i programmi dei corsi che intendono svolgere nell'anno accademico successivo.

I liberi docenti di materie sperimentali devono inoltre unire al programma l'attestazione di essere forniti dei necessari mezzi sperimentali e dimostrativi.

Il Consiglio di ciascuna Facoltà, prima della chiusura di ogni anno accademico, provvede al coordinamento ed all'approvazione dei programmi suddetti, e, per quelli dei liberi docenti, dichiara quali debbano considerarsi pareggiati ai sensi dell'art. 60 del regolamento generale universitario.

I corsi pareggiati devono essere, per estensione di materia, per durata e per numero di ore settimanali di lezioni, eguali ai corrispondenti corsi ufficiali.

Il termine di cui al primo comma del presente articolo è prorogato fino all'apertura dell'anno accademico per quei liberi docenti che per la prima volta intendano tenere un corso nella Regia università di Messina.

Il coordinamento e l'approvazione dei programmi presentati dai professori di nuova nomina hanno luogo nella prima seduta che si tiene dal Consiglio di Facoltà, dopo l'inizio dell'anno accademico.

Art. 8. — Lo studente può chiedere il passaggio da una Facoltà ad un'altra, non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Lo studente che proviene da altra Facoltà è iscritto di regola al primo anno del corso; può tuttavia consentirsi, su proposta della Facoltà nella quale lo studente fa passaggio, una abbreviazione di corso, tenuto conto degli studi già fatti nella Facoltà dalla quale proviene.

Art. 9. — Il congedo per altre Università può essere chiesto dallo studente, regolarmente iscritto o fuori corso, non oltre il 31 dicembre di ogni anno: può tuttavia concedersi il congedo anche oltre tale termine, quando la domanda sia motivata da gravi e accertate ragioni.

Art. 10. — Per gli studenti che provengono da altre Università, il Consiglio della Facoltà determina caso per caso il piano degli studi, in relazione con gli studi fatti nell'Università dalla quale provengono.

Chi, avendo conseguito una laurea, aspiri a conseguirne un'altra, può ottenere, a giudizio della Facoltà, un'abbreviazione degli anni

di corso e lo esonero dall'obbligo della iscrizione o degli esami per le materie sulle quali abbia, nel precedente corso di studio, superato l'esame.

Art. 11. — Gli esami di profitto e quelli di laurea si sostengono alla chiusura annuale dei corsi ed all'inizio del nuovo anno accademico.

Art. 12. — Gli esami di profitto si sostengono per singole materie e consistono in interrogazioni, discussioni col candidato, prove pratiche e, per la Facoltà di giurisprudenza, anche nella esegesi dei testi.

Negli esami di geometria proiettiva e di geometria descrittiva si deve tener conto anche delle prove grafiche eseguite durante il corso.

Alla fine dei corsi di esercizi nelle materie sperimentali, pei quali è prescritta l'iscrizione per uno o più anni, lo studente deve sostenere l'esame di profitto consistente in una prova pratica.

Art. 13. — Lo studente è ammesso all'esame di profitto quando abbia frequentato il corso con assiduità e diligenza per il numero di anni prescritto.

Art. 14. — Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'articolo 98 del regolamento generale universitario.

Art. 15. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri e vengono nominate dal preside della Facoltà che ne designa il presidente.

Di ogni Commissione per gli esami di profitto deve far parte un libero docente o un cultore della materia, o di materia affine.

Art. 16. — Per essere ammesso all'esame di laurea il candidato deve aver superato tutti gli esami di profitto e le altre prove richieste dall'ordinamento di ciascuna Facoltà.

Le Commissioni per gli esami di laurea, salvo quanto è disposto per la Facoltà di farmacia, sono di regola composte di undici membri, di cui uno almeno libero docente.

In caso di necessità, il numero dei commissari per gli esami di laurea può essere ridotto a nove o anche a sette, compreso un libero docente.

Le Commissioni per gli esami di laurea sono nominate dal rettore dell'Università udito il preside della Facoltà e presiedute dai presidi rispettivi.

Art. 17. — Salvo quanto è disposto per le Facoltà di medicina veterinaria e di farmacia, l'esame di laurea consiste:

1) nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato, in una delle discipline attinenti alla laurea a cui aspira;

2) nella discussione di due tesi orali scelte dalla Commissione fra le tre presentate dal candidato intorno a materie diverse fra loro e da quella nella quale venne elaborata la dissertazione;

3) in interrogazioni dirette ad accertare la maturità del candidato.

La dissertazione scritta e gli argomenti delle tesi orali si devono presentare alla segreteria in due esemplari, almeno quindici giorni prima dell'esame di laurea.

I candidati alle lauree che si conseguono nella Facoltà di scienze, ad eccezione di quelli aspiranti alla laurea in scienze matematiche, debbono sostenere, prima della discussione, una o più prove pratiche nelle materie in cui hanno seguito le esercitazioni, secondo quanto sarà stabilito dalla Facoltà.

Art. 18. — Negli esami di profitto, ed in quelli di laurea, la votazione è palese ed avviene nel modo seguente, dopo aver fatto allontanare il candidato.

Negli esami di profitto, ciascuno dei componenti la Commissione esprime il proprio giudizio sulle risposte date dal candidato alle interrogazioni rivoltegli.

Del pari negli esami di laurea il commissario, alla materia del quale appartiene la dissertazione, riferisce sulla medesima ed indica il punto del quale, a suo giudizio, essa sarebbe meritevole.

Così pure i commissari insegnanti delle materie nelle quali sono state svolte le tesine, riferiscono sull'esito della discussione di esse.

Successivamente tanto negli esami di profitto, quanto in quelli di laurea, si passa ai voti. Vota per primo il commissario estraneo all'insegnamento, seguono gli altri commissari in ordine inverso di anzianità. Il presidente della Commissione vota per ultimo.

Tanto nella votazione per gli esami di profitto, come in quella per gli esami di laurea, si seguono le norme dell'art. 87 del regolamento generale universitario. Inoltre la dissertazione presentata dal candidato può essere dichiarata degna di stampa.

Questa deliberazione non è valida se non è unanime.

Terminata la votazione il candidato viene fatto rientrare ed il presidente della Commissione gli comunica l'esito dell'esame.

Art. 19. — I piani di studio previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto stesso, essere variati col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 20. — Il Senato accademico può dichiarare non valido, agli effetti dell'iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO II. — Ordinamento didattico.

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 21. — La Facoltà di giurisprudenza conferisce:

1. La laurea in giurisprudenza.
2. La laurea in scienze politiche.

Art. 22. — La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Medicina legale e delle assicurazioni.
2. Diritto coloniale.
3. Diritto industriale.
4. Diritto agrario.
5. Diritto minerario.
6. Diritto marittimo.
7. Esegesi delle fonti del diritto romano.
8. Papirologia giuridica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 23. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Diritto corporativo.
6. Diritto pubblico comparato.
7. Storia moderna (biennale).
8. Storia e dottrina del Fascismo.
9. Storia delle dottrine politiche.
10. Storia e politica coloniale.
11. Storia dei trattati e politica internazionale.
12. Geografia politica ed economica.
13. Economia politica corporativa.
14. Politica economica e finanziaria.
15. Statistica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Legislazione del lavoro.
2. Contabilità di Stato.
3. Storia del giornalismo.
4. Storia delle dottrine economiche.

Lo studente nella scelta degl'insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degl'insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nella Facoltà di magistero.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 24. — Per il conseguimento della laurea in giurisprudenza lo studente non può essere ammesso agli esami di diritto civile se non ha superato gli esami di istituzioni di diritto privato; agli

esami di diritto romano e di esegesi delle fonti del diritto romano se non ha superato gli esami di istituzioni e di storia del diritto romano; all'esame di storia del diritto italiano se non ha superato gli esami di istituzioni e di storia del diritto romano; all'esame di diritto finanziario e scienza delle finanze se non ha superato l'esame di economia politica corporativa; agli esami di diritto commerciale, diritto industriale, diritto marittimo, diritto agrario e diritto minerario se non ha superato l'esame di istituzioni di diritto privato; agli esami di diritto amministrativo, diritto corporativo, diritto internazionale se non ha superato l'esame di diritto costituzionale.

Per il conseguimento della laurea in scienze politiche lo studente non può essere ammesso agli esami di diritto internazionale, diritto corporativo, diritto pubblico comparato, legislazione del lavoro e contabilità di Stato se non ha superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico; nè all'esame di politica economica e finanziaria se non ha superato l'esame di economia politica corporativa.

Art. 25. — Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in giurisprudenza è il seguente:

1° anno:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Storia del diritto romano.
4. Economia politica corporativa.
5. Diritto costituzionale.

2° anno:

1. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
2. Storia del diritto italiano.
3. Diritto ecclesiastico.
4. Diritto romano.
5. Diritto civile.
6. Diritto commerciale.
7. Diritto internazionale.
8. Un insegnamento complementare.

3° anno:

1. Storia del diritto italiano.
2. Diritto romano.
3. Diritto civile.
4. Diritto corporativo.
5. Diritto amministrativo.
6. Diritto e procedura penale.
7. Un insegnamento complementare.

4° anno:

1. Filosofia del diritto.
2. Diritto processuale civile.
3. Diritto amministrativo.
4. Diritto e procedura penale.
5. Un insegnamento complementare.

Art. 26. — Il piano degli studi consigliato per il conseguimento della laurea in scienze politiche è il seguente:

1° anno:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Storia moderna.
4. Storia delle dottrine politiche.
5. Economia politica corporativa.
6. Statistica.

2° anno:

1. Istituzioni di diritto pubblico.
2. Storia e dottrina del Fascismo.
3. Geografia politica ed economica.
4. Politica economica e finanziaria.
5. Storia moderna.
6. Un insegnamento complementare.

3° anno:

1. Diritto internazionale.
2. Diritto corporativo.
3. Storia e politica coloniale.
4. Una lingua straniera.
5. 6. Due insegnamenti complementari.

4° anno:

1. Diritto pubblico comparato.
2. Storia dei trattati e politica internazionale.
3. Dottrina dello Stato.
4. Una lingua straniera.
5. Un insegnamento complementare.

Art. 27. — Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso l'istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali, ordinato come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario, allo scopo di coadiuvare i giovani desiderosi di specializzarsi nelle discipline che sono oggetto di insegnamento.

Nell'istituto si possono tenere corsi speciali di cultura ed esercitazioni nelle discipline che sono insegnate nella Facoltà.

Art. 28. — Fanno parte del Consiglio dell'istituto i professori della Facoltà di giurisprudenza.

Su proposta della Facoltà il rettore nomina il direttore che dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Il direttore fissa anno per anno, sentito il Consiglio, il programma dei lavori dell'istituto.

Art. 29. — Possono essere ammessi ai lavori dell'istituto i laureati in giurisprudenza e gli studenti iscritti al secondo biennio della Facoltà.

Art. 30. — Ai giovani che abbiano frequentato l'istituto con assiduità e profitto viene rilasciato un attestato degli studi fatti.

Facoltà di magistero.

Art. 31. — La Facoltà di magistero conferisce:

la laurea in materie letterarie;
la laurea in pedagogia;
la laurea in lingue e letterature straniere;
il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 32. — La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie è di quattro anni, divisi in due bienni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia (biennale).
4. Geografia (biennale).
5. Storia della filosofia.

Sono insegnamenti complementari del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
2. Grammatica latina.
3. Filologia romanza.
4. Filologia germanica.
5. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
6. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia (biennale).
4. Geografia.
5. Pedagogia.

Sono insegnamenti complementari del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel 1° biennio).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per essere ammesso al 2° biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio e almeno in tre da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino ed una della lingua straniera scelta come insegnamento complementare.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed almeno in due da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale.

Art. 33. — La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di quattro anni, divisi in due bienni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia della filosofia (biennale).
4. Pedagogia (biennale).
5. Storia.

Sono insegnamenti complementari del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana.
2. Lingua e letteratura latina.
3. Storia della filosofia.
4. Filosofia (biennale).
5. Pedagogia.
6. Storia.

Sono insegnamenti complementari del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel 1° biennio).
2. Psicologia sperimentale.
3. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per essere ammesso al 2° biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio ed in tre da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino, ed una della lingua straniera scelta come insegnamento complementare.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed almeno in due da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale nelle discipline filosofiche.

Art. 34. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni, divisi in due bienni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale, o la licenza, a norma dell'art. 15 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova o dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Lingua e letteratura francese (biennale).
4. Lingua e letteratura tedesca (biennale).
5. Lingua e letteratura inglese (biennale).
6. Lingua e letteratura spagnola (biennale).
7. Geografia.

Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera nella quale lo studente intende approfondire i suoi studi per il conseguimento della laurea (biennale).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Storia medioevale e moderna (biennale).

Sono insegnamenti complementari del 2° biennio:

1. Storia della filosofia.
2. Filosofia.
3. Pedagogia.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per essere ammesso al 2° biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino, ed una della lingua straniera nella quale intende approfondire i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale nella lingua nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Art. 35. — La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Pedagogia (triennale).
2. Lingua e letteratura italiana (biennale).
3. Lingua e letteratura latina (biennale).
4. Storia (biennale).
5. Geografia (biennale).
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
8. Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1. Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Egli deve sostenere inoltre le prove scritte di pedagogia, di italiano e della lingua straniera.

Art. 36. — Il piano degli studi consigliato per il conseguimento della laurea in materie letterarie è il seguente:

1° anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia.
Geografia.
Due insegnamenti complementari.

2° anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia.
Geografia.
Storia della filosofia.
Un insegnamento complementare.

3° anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia.
Geografia.
Pedagogia.
Un insegnamento complementare.

4° anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia.
Un insegnamento complementare.

Art. 37. — Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in pedagogia è il seguente:

1° anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia della filosofia.
Pedagogia.
Un insegnamento complementare.

2° anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Storia della filosofia.
Pedagogia.
Storia.
Due insegnamenti complementari.

3° anno:

Filosofia.
Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Pedagogia.
Storia.
Un insegnamento complementare.

4° anno:

Filosofia.
Storia della filosofia.
Un insegnamento complementare.

Art. 38. — Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere è il seguente:

1° anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Lingua e letteratura francese.
Lingua e letteratura tedesca.
Lingua e letteratura inglese.
Lingua e letteratura spagnola.

2° anno:

Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Lingua e letteratura francese.
Lingua e letteratura tedesca.
Lingua e letteratura inglese.
Lingua e letteratura spagnola.
Geografia.

3° anno:

Lingua e letteratura straniera nella quale lo studente intende approfondire i suoi studi per il conseguimento della laurea.
Filologia romanza.
Filologia germanica.
Storia medioevale e moderna.
Un insegnamento complementare.

4° anno:

Lingua e letteratura straniera (la stessa del 3° anno).
Storia medioevale e moderna.
Un insegnamento complementare.

Art. 39. — Il piano di studi consigliato per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è il seguente:

1° anno:

Pedagogia,
Lingua e letteratura italiana,
Lingua e letteratura latina,
Storia,
Geografia,
Storia della filosofia,
Lingua moderna straniera.

2° anno:

Pedagogia,
Lingua e letteratura italiana,
Lingua e letteratura latina.
Storia,
Geografia,
Storia della filosofia,
Lingua moderna straniera (la stessa del 1° anno).

3° anno:

Pedagogia,
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica,
Igiene.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 40. — La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 41. — Gli istituti della Facoltà di medicina e chirurgia sono i seguenti:

1. Anatomia umana normale.
2. Fisiologia umana.
3. Patologia generale,
4. Farmacologia,
5. Patologia speciale medica e metodologia clinica.
6. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica,
7. Anatomia ed istologia patologica.
8. Clinica medica generale e terapia medica.
9. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica,
10. Clinica pediatrica.
11. Clinica otetrico-ginecologica.
12. Igiene,
13. Medicina legale e delle assicurazioni.
14. Clinica delle malattie nervose e mentali,
15. Clinica dermosifilopatica,
16. Clinica oculistica,
17. Clinica otorinolaringoiatrica,
18. Clinica odontoiatrica.
19. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
20. Radiologia.

Art. 42. — La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1° biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale al 2° e al 3° anno).

2° biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

3° biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
5. Radiologia.
6. Psicologia sperimentale.
7. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline complementari, che possono avere collegamenti con insegnamenti fondamentali, sono obbligatorie per tutti gli studenti, che le seguono a turno durante i rispettivi anni di corso.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e per il 2° biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » comprende anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto alla fine del 4° anno un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Per gl'insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

Gl'insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni, e gli studenti vi sono ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica dev'essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri.

Il semestre di tirocinio pratico deve avere inizio dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali, ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 43. — Il piano degli studi consigliato per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia è il seguente:

1° anno:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale.

2° anno:

1. Anatomia umana normale.
2. Fisiologia umana.
3. Patologia generale.
4. Un insegnamento complementare.

3° anno:

1. Fisiologia umana.
2. Patologia generale.
3. Farmacologia.
4. Patologia speciale medica e metodologia clinica.
5. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

4° anno:

1. Patologia speciale medica e metodologia clinica.
2. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.
3. Anatomia ed istologia patologica.
4. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).
5. Un insegnamento complementare.

5° anno:

1. Clinica medica generale e terapia medica.
2. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.
3. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
4. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
5. Clinica oculistica (semestrale).
6. Clinica odontoiatrica (semestrale).
7. Anatomia ed istologia patologica.
8. Igiene.
9. Medicina legale e delle assicurazioni.

6° anno:

1. Clinica medica generale e terapia medica.
2. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.
3. Clinica pediatrica.
4. Clinica ostetrica e ginecologica.
5. Un insegnamento complementare.

Art. 44. — Sono obbligatorie le esercitazioni nei laboratori e nelle cliniche per le materie cui gli studenti sono iscritti.

Per le materie biennali sono obbligatorie le esercitazioni pure biennali.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 45. — La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

a) in scienze matematiche;
b) in fisica;
c) in chimica;
d) in scienze naturali.

Nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali s'impartiscono gl'insegnamenti del corso biennale di studi propedeutici per le lauree in ingegneria.

Art. 46. — Gli istituti della Facoltà sono i seguenti:

1. Istituto di chimica generale.
2. Istituto di fisica.
3. Istituto di chimica fisica.
4. Istituto di orto botanico.
5. Istituto e museo di zoologia ed anatomia comparata, con annessa sezione di biologia marina a Ganzirri.
6. Istituto di geologia.
7. Istituto di mineralogia.
8. Istituto di geodesia e fisica terrestre.
9. Istituto di geografia ed oceanografia.
10. Istituto di matematica.
11. Istituto di disegno.

Art. 47. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche complementari.
2. Geometria differenziale.
3. Fisica teorica.
4. Fisica superiore.
5. Geodesia.

Gl'insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria » comportano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre i relativi « esercizi di laboratorio » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 48. — La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Fisica tecnica.
3. Mineralogia.
4. Geodesia.
5. Fisica terrestre.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 49. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercizi (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica bromatologica.
2. Chimica biologica.
3. Chimica agraria.
4. Chimica di guerra.
5. Geochimica.
6. Fisica superiore.
7. Fisica teorica.
8. Fisica tecnica.
9. Zoologia generale.
10. Botanica.
11. Fisiologia generale.
12. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
13. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
14. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
15. Disegno.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 50. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Geochimica.
3. Petrografia.
4. Oceanografia.
5. Igiene.
6. Statistica metodologica.

Gl'insegnamenti biennali di «botanica» e di «zoologia» comprendono tanto la parte generale, quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 51. — Il titolo di ammissione per il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria è il diploma di maturità classica o scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Per l'insegnamento di «analisi matematica», per quello di «geometria» e per quello di «fisica sperimentale» e relativi «esercizi di laboratorio» valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 52. — Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in scienze matematiche è il seguente:

1° anno:

1. Analisi matematica (algebrica).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio.
4. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

2° anno:

1. Analisi matematica (infinitesimale).
2. Geometria descrittiva con disegno.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio.

3° anno:

1. Analisi superiore.
2. Geometria superiore.
3. Un insegnamento complementare.

4° anno:

1. Fisica matematica.
2. e 3. Due insegnamenti complementari.

Art. 53. — Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in fisica è il seguente:

1° anno:

1. Fisica sperimentale.
2. Analisi matematica (algebrica).
3. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
4. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

2° anno:

1. Fisica sperimentale.
2. Esercitazioni di fisica sperimentale.
3. Analisi matematica (infinitesimale).
4. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.

3° anno:

1. Fisica superiore.
2. Fisica teorica.
3. Preparazioni chimiche.
4. Esercitazioni di fisica sperimentale.
5. Analisi superiore.
6. Un insegnamento complementare.

4° anno:

1. Fisica matematica.
2. Chimica fisica.
3. Esercitazioni di fisica sperimentale.
4. Un insegnamento complementare.

Art. 54. — Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in chimica è il seguente:

1° anno:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Istituzioni di matematiche.
3. Fisica sperimentale.
4. Preparazioni chimiche.
5. Un insegnamento complementare.

2° anno:

1. Chimica organica.
2. Chimica analitica.
3. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
4. Fisica sperimentale.
5. Mineralogia.
6. Un insegnamento complementare.

3° anno:

1. Chimica fisica con esercizi.
2. Chimica farmaceutica e tossicologica.
3. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
4. Esercitazioni di fisica.
5. 6. 7. Tre insegnamenti complementari.

4° anno:

1. Chimica fisica con esercizi.
2. Chimica farmaceutica e tossicologica.
3. Esercitazioni di fisica.
4. Un insegnamento complementare.

Art. 55. — Il piano di studi consigliati per il conseguimento della laurea in scienze naturali è il seguente:

1° anno:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Zoologia.
5. Anatomia umana.

2° anno:

1. Zoologia.
2. Chimica organica.
3. Mineralogia.
4. Botanica.

3° anno:

1. Botanica.
2. Geologia.
3. Anatomia comparata.
4. Geografia.
5. Un insegnamento complementare.

4° anno:

1. Fisiologia generale;
2. 3. 4. Tre insegnamenti complementari.

Art. 56. — Il piano di studi consigliato per il biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria è il seguente:

1° anno:

1. Analisi matematica (algebrica).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio.
4. Chimica generale e inorganica con elementi di organica.
5. Mineralogia e geologia.
6. Disegno.

2° anno:

1. Analisi matematica (infinitesimale).
2. Geometria descrittiva con disegno.
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio.
5. Disegno.

Art. 57. — E' fatto obbligo agli studenti di seguire i seguenti corsi di esercitazioni:

a) Per la laurea in scienze matematiche:

1° anno:

Esercizi di analisi algebrica.
Esercizi di geometria analitica con elementi di proiettiva.

2° anno:

Esercizi di analisi infinitesimale.
Esercizi di geometria descrittiva.
Esercizi di meccanica razionale con elementi di statica grafica.

b) Per la laurea in fisica:

1° anno:

Esercizi di analisi algebrica.
Esercizi di geometria analitica con elementi di proiettiva.

2° anno:

Esercizi di analisi infinitesimale.
Esercizi di meccanica razionale con elementi di statica grafica.

Gli studenti del secondo biennio che scelgono fra le materie complementari la mineralogia sono obbligati a seguire il corso di esercitazioni relative.

c) Per la laurea in chimica:

2° anno:

Esercizi di mineralogia.

Gli studenti che si iscrivono ai corsi complementari 12, 13 e 14 sono obbligati a seguire i relativi corsi di esercitazioni.

d) Per la laurea in scienze naturali:

2° anno:

Esercizi di zoologia.
Esercizi di mineralogia.
Esercizi di fisica.

3° anno:

Esercizi di botanica.
Esercizi di geologia.
Esercizi di geografia.
Esercizi di chimica analitica qualitativa.

Lo studente in scienze naturali deve inoltre frequentare nel secondo biennio due laboratori annuali e uno biennale scelti fra le seguenti materie: zoologia, botanica, geologia, mineralogia.

e) Nel biennio di studi propedeutici all'ingegneria:

1° anno:

Esercizi di analisi algebrica.
Esercizi di geometria analitica con elementi di proiettiva.
Esercizi di mineralogia e geologia.

2° anno:

Esercizi di analisi infinitesimale.
Esercizi di meccanica razionale con elementi di statica grafica.

Art. 58. — a) Per la laurea in scienze matematiche.

Non si possono sostenere gli esami di analisi superiore e di fisica matematica senza aver superato gli esami di analisi matematica (algebrica e infinitesimale), nè quello di geometria superiore senza avere superato quello di geometria analitica con elementi di proiettiva.

b) Per la laurea in fisica.

Non si possono sostenere esami di insegnamenti che nel piano di studi sono consigliati per il 3° e 4° anno senza avere superato gli esami di fisica sperimentale e di analisi matematica (algebrica e infinitesimale).

c) Per la laurea in chimica.

Non si possono sostenere gli esami di fisica sperimentale e di mineralogia senza avere superato quello di istituzioni di matematiche. Non si possono sostenere gli esami di esercizi di fisica senza avere superato l'esame di fisica sperimentale.

d) Per la laurea in scienze naturali.

Non si possono sostenere gli esami di fisica sperimentale, di mineralogia, di geografia senza avere superato quello di istituzioni di matematiche.

Facoltà di farmacia.

Art. 59. — La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 60. — La Facoltà ha l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica.

Il professore della detta disciplina fa parte del Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 61. — La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale e inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale.
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica di guerra.
4. Zoologia generale.
5. Igiene.
6. Mineralogia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari, ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo e quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 62. — Il piano degli studi consigliato per il conseguimento della laurea in farmacia è il seguente:

1° anno:

1. Fisica.
2. Chimica generale ed inorganica.
3. Botanica farmaceutica.
4. Anatomia umana.
5. Un insegnamento complementare.

2° anno:

1. Chimica organica.
2. Chimica farmaceutica e tossicologica.
3. Chimica biologica.
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica.
5. 6. Due insegnamenti complementari.

3° anno:

1. Chimica farmaceutica e tossicologica.
2. Fisiologia generale.
3. Farmacologia e farmacognosia.
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica.
5. Un insegnamento complementare.

4° anno:

1. Tecnica e legislazione farmaceutica.
2. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica.

Sono parzialmente integrati con esercitazioni pratiche i seguenti insegnamenti:

1) chimica generale ed inorganica; 2) chimica organica; 3) botanica farmaceutica; 4) chimica biologica; 5) fisiologia generale; 6) farmacologia e farmacognosia; 7) tecnica e legislazione farmaceutica; 8) chimica bromatologica; 9) mineralogia.

Lo studente non può ottenere l'iscrizione, nè può essere ammesso agli esami in chimica organica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica biologica, se non ha prima superato gli esami di chimica generale ed inorganica.

Art. 63. — L'esame di laurea in farmacia si sostiene alla fine del 4° anno di studi e consiste nelle seguenti prove pratiche ed orali:

a) prova di analisi chimica qualitativa;
b) prova di analisi chimica quantitativa;
c) preparazione di un prodotto farmaceutico;
d) riconoscimento e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico;
e) prova di ricerca tossicologica;

(di queste prove il candidato deve render conto con una relazione scritta);

f) dissertazione scritta di indole possibilmente sperimentale, sopra un argomento liberamente scelto dal candidato in una delle materie del corso per la laurea. La dissertazione deve essere depositata nella segreteria dell'Università almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'esame di laurea;

g) discussione orale sulla dissertazione presentata e sui risultati delle prove pratiche;

h) riconoscimenti di medicamenti, droghe e piante medicinali, lettura, critica e valutazione di ricette, interrogazioni sulla farmacopea e legislazione sanitaria, in quanto essa ha attinenza con la farmacia.

Art. 64. — La Commissione per gli esami di laurea in farmacia è costituita di regola da 11 membri, fra i quali sette professori della Facoltà, due liberi docenti e due farmacisti.

Art. 65. — Può aspirare ad abbreviazione degli anni di studio per la laurea in farmacia chi sia fornito di una laurea universitaria delle Facoltà di scienze, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, ovvero della laurea in ingegneria o in scienze agrarie, o del diploma in farmacia.

In ogni caso è però indispensabile che lo studente sia provvisto del diploma di maturità classica o scientifica.

Nei casi previsti da questo articolo, le ammissioni ai corsi possono essere subordinate a prove suppletive eventualmente indicate dal Consiglio di Facoltà.

Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 66. — La Facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Art. 67. — Gli istituti della Facoltà sono i seguenti:

1. Istituto di anatomia degli animali domestici.
2. Istituto di patologia generale e di anatomia patologica.
3. Istituto di igiene veterinaria.
4. Istituto di zootecnia.
5. Istituto di patologia e clinica medica.
6. Istituto di patologia e clinica chirurgica.

Art. 68. — La durata del corso per la laurea in medicina veterinaria è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Zoologia generale e parassitologia.
2. Botanica.
3. Fisica.
4. Chimica.
5. Anatomia degli animali domestici - con istologia ed embriologia (biennale).
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (biennale).
7. Patologia generale ed anatomia patologica (biennale).
8. Farmacologia.
9. Ostetricia e ginecologia.
10. Igiene veterinaria, malattie infettive e polizia sanitaria.
11. Ezoognosia e zootecnia (biennale).
12. Patologia speciale e clinica medica (biennale).
13. Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale).
14. Ispezione degli alimenti di origine animale.
15. Approvvigionamenti annonari, mercati di consumo ed industrie alimentari.

Sono insegnamenti complementari:

1. Medicina veterinaria legale;
2. Microbiologia ed immunologia.
3. Podologia (semestrale).
4. Anatomia topografica e chirurgia operativa.
5. Economia rurale (semestrale).
6. Zooculture (api, bachi, avi, coniglicoltura).
7. Idrobiologia e pescicoltura.

Gl'insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica » e di « patologia speciale e clinica chirurgica » comportano un esame teorico ed una prova pratica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in cinque da lui scelti fra i complementari.

Art. 69. — Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria è il seguente:

1° anno:

1. Zoologia generale e parassitologia.
2. Botanica.
3. Fisica.
4. Chimica.
5. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia.
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica.

2° anno:

1. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia.
2. Fisiologia generale speciale degli animali domestici e chimica biologica.
3. Patologia generale ed anatomia patologica.
4. Ezoognosia e zootecnia.
5. e 6. Due insegnamenti complementari.

3° anno:

1. Patologia generale ed anatomia patologica.
2. Ezoognosia e zootecnia.
3. Farmacologia.
4. Patologia speciale e clinica medica.
5. Patologia speciale e clinica chirurgica.
6. Approvvigionamenti annonari, mercati di consumo ed industrie alimentari.
7. Un insegnamento complementare.

4° anno:

1. Patologia speciale e clinica medica.
2. Patologia speciale e clinica chirurgica.
3. Ostetricia e ginecologia.
4. Igiene veterinaria, malattie infettive e polizia sanitaria.
5. Ispezione degli alimenti di origine animale.
6. e 7. Due insegnamenti complementari.

Art. 70. — L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta e di tre tesine orali.

Una delle tesine deve essere scelta nelle discipline biologiche, una nelle discipline di applicazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 22 ottobre 1936-XIV, n. 1924.
Modificazioni ai ruoli del personale amministrativo di gruppo A e del personale di scrittura dei Monopoli di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928-VI, con cui, in virtù delle facoltà conferite con l'art. 14, n. 1, del 2° comma del R. decreto-legge 8 dicembre 1927-VI, n. 2258, vennero stabiliti i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930-VIII, n. 219, che apportò variazioni ai ruoli predetti;

Riconosciuta l'assoluta necessità di apportare modificazioni ad alcuni ruoli del personale dei Monopoli di Stato, in dipendenza di necessità dei servizi;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Alle tabelle del personale amministrativo di gruppo *A* ed a quelle del personale di scrittura dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, annesse al R. decreto 21 marzo 1930-VIII, n. 219, sono rispettivamente sostituite le tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Il personale di scrittura che, per effetto dell'attuazione dei ruoli di cui al precedente comma, venga a trovarsi in eccedenza ai posti del proprio grado, è conservato in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 38. — MANCINI.

TABELLA A.

Personale amministrativo di gruppo A - 1ª categoria.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettore generale	1
5°	Capo servizio	1
6°	Ispettori superiori	5
7°	Ispettori compartimentali	10
8°	Vice ispettori compartimentali	12
9°	Primi segretari	18
10°	Segretari	20
11°	Vice segretari	
	Totale	67

TABELLA B.

Personale di 2ª categoria - Personale di scrittura.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
11°	Prime applicate alle scritture	85
12°	Applicate alle scritture	155
	Totale	240

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Capo del Governo, Primo Ministro:* MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 ottobre 1936-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di San Martino in Pedriolo (Bologna).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale di San Martino in Pedriolo (Bologna) con la speciale procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Ritenuto che la situazione dell'Azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di San Martino in Pedriolo (Bologna) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

(5705) *Il Capo del Governo:* MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 ottobre 1936-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cooperativa agricola indipendente di Francavilla (Messina).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cooperativa agricola indipendente di Francavilla (Messina);
Considerato che la situazione dell'Azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cooperativa agricola indipendente di Francavilla (Messina) sono sciolti.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

(5709) *Il Capo del Governo:* MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 ottobre 1936-XV.
Messa in liquidazione della Banca popolare cooperativa di Molinella.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Ritenuta l'opportunità di sostituire alla procedura ordinaria di liquidazione in corso nei confronti della Banca popolare cooperativa di Molinella lo speciale procedimento previsto dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge suddetto;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

La procedura di liquidazione ordinaria della Banca popolare cooperativa di Molinella viene sostituita con la procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

(5707) *Il Capo del Governo:* MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 ottobre 1936-XV.
Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Paternò (Catania).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Ritenuta l'opportunità di sottoporre la Banca popolare di Paternò (Catania) all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del suddetto Regio decreto-legge;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta

lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Paternò (Catania).
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

(5711) *Il Capo del Governo:* MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 novembre 1936-XV.
Nomina del comm. Fontanelli Luigi a membro della Corporazione dell'abbigliamento.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione dell'abbigliamento;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il commendatore Luigi Fontanelli membro della Corporazione della carta e della stampa in rappresentanza dei lavoratori per le industrie poligrafiche ed affini è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del comm. Luigi Fontanelli a membro della Corporazione dell'abbigliamento, quale rappresentante dei lavoratori per la produzione di oggetti vari di gomma per uso d'abbigliamento in sostituzione del sig. Acciani Lorenzo, dimissionario;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il comm. Luigi Fontanelli, membro della Corporazione della carta e della stampa, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dei lavoratori per la produzione di oggetti vari di gomma per uso d'abbigliamento in sostituzione del sig. Acciani Lorenzo.

Roma, addì 5 novembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

(5681)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 novembre 1936-XV.
Nomina del dottor Pietro Cataldo a membro della Corporazione dei cereali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII che costituisce la Corporazione dei cereali;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV con il quale il dottor Pietro Cataldo membro della Corporazione delle comunicazioni interne in rappresentanza dei lavoratori per le comunicazioni telefoniche, radiotelegrafoniche e cablografiche è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del dott. Pietro Cataldo a membro della Corporazione dei cereali, quale rappresentante dei lavoratori per l'industria molitoria in sostituzione del sig. Gallucci Matteo, dimissionario;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il dott. Pietro Cataldo, membro della Corporazione delle comunicazioni interne, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione dei cereali quale rappresentante dei lavoratori per l'industria molitoria in sostituzione del sig. Gallucci Matteo.

Roma, addì 5 novembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

(5682)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 novembre 1936-XV.
Nomina dell'on. Malusardi Edoardo a membro della Corporazione della carta e della stampa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione della carta e della stampa;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale l'on. Edoardo Malusardi, membro della Corporazione del vetro e della ceramica, in rappresentanza dei lavoratori per l'industria delle lastre è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Visto il proprio decreto 5 novembre 1936-XV con il quale il commendatore Luigi Fontanelli membro della Corporazione della carta e della stampa, in rappresentanza dei lavoratori per le industrie poligrafiche ed affini cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione dell'abbigliamento;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina dell'on. Malusardi Edoardo a membro della Corporazione della carta e della stampa, in sostituzione del comm. Luigi Fontanelli;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'on. Edoardo Malusardi membro della Corporazione del vetro e della ceramica, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione della carta e della stampa, quale rappresentante dei lavoratori per le industrie poligrafiche ed affini in sostituzione del comm. Luigi Fontanelli.

Roma, addì 5 novembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

(5683)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 novembre 1936-XV.
Nomina del sig. Mario Renato Tarabella a membro della Corporazione delle industrie estrattive.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione dell'industrie estrattive;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il signor Mario Renato Tarabella, membro della Corporazione dell'abbigliamento in rappresentanza dei lavoratori per l'industria dei bottoni è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Visto il proprio decreto 5 novembre 1936-XV con il quale l'avv. Emilio Balletti, membro della Corporazione delle industrie estrattive in rappresentanza dei lavoratori per l'industria dei minerali metallici cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione delle costruzioni edili;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del sig. Mario Renato Tarabella a membro della Corporazione delle industrie estrattive in sostituzione dell'avv. Emilio Balletti;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il sig. Mario Renato Tarabella, membro della Corporazione dell'abbigliamento, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione delle industrie estrattive quale rappresentante dei lavoratori per l'industria dei minerali metallici in sostituzione dell'avv. Emilio Balletti.

Roma, addì 5 novembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

(5684)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, S. E. il Ministro per le finanze, in data 7 novembre 1936-XV, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1755, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti e convalidazione dei Regi decreti 7 agosto 1936-XIV, n. 1577, 3 settembre 1936-XIV, n. 1684, e 24 settembre 1936-XIV, n. 1763, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(5714)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche fra l'Italia e la Lituania concernente la Convenzione consolare del 13 luglio 1935.

Addì 7 novembre 1936 sono stati scambiati in Roma gli strumenti delle ratifiche della Convenzione consolare stipulata in Kaunas il 13 luglio 1935 fra l'Italia e la Lituania.

Giusta l'art. 40 della Convenzione questa entra in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche e precisamente il 7 dicembre 1936.

(5715)

Scambio di ratifiche fra l'Italia e la Lituania concernente il Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria (13 luglio 1935).

Addì 7 dicembre 1936 sono stati scambiati in Roma gli strumenti delle ratifiche del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale stipulato fra l'Italia e la Lituania in Kaunas il 13 luglio 1935.

Giusta l'art. 32 del Trattato, questo entra in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche, e precisamente il 7 dicembre 1936.

(5716)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della Proprietà Intellettuale

Elenco n. 8 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE o sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
8 novembre 1934	Jantzen Knitting Mills, Ltd., a Brentford, Middlesex (Gran Bretagna).	Bustino-copripetto per costume femminile da bagno (modello).	13521
» » »	Jantzen Knitting Mills, Ltd., a Brentford, Middlesex (Gran Bretagna).	Costume da bagno per donna scoperto sulla schiena (modello).	13522
» » »	Jantzen Knitting Mills, Ltd., a Brentford, Middlesex (Gran Bretagna).	Costume femminile da bagno con parte superiore a reggipetto (modello).	13523
» » »	Jantzen Knitting Mills, Ltd., a Brentford, Middlesex (Gran Bretagna).	Costume femminile da bagno con bretelle ed allacciatura speciale alla vita (modello).	13524
» » »	Jantzen Knitting Mills, Ltd., a Brentford, Middlesex (Gran Bretagna).	Costume femminile da bagno con mezzo sottanino anteriore (modello).	13525
9 aprile 1935	Fratelli Santini, a Ferrara.	Caffettiera (disegno).	13526
1 giugno »	Manfredi Arturo, a Cava Manara, (Pavia).	Bottiglia di vetro bianco, portante nella parte inferiore due greche (modello).	13527
16 dicembre »	Maglificio di Occhieppo di Eusebio Maggia, a Occhieppo Superiore (Biella).	Disegno di tessuto a maglia (privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte o i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteritsica del disegno stesso) (disegno).	13528
27 febbraio 1936	Gay Luigi, a Torino.	Biglietto-lettera per posta aerea (modello).	13520
20 aprile »	Società Anonima Fratelli Citterio, a Monza (Milano).	Arazzo in velluto (disegno).	13530
3 » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva in tessuto gommato (modello).	13531
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva in tessuto gommato (modello).	13532
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life a Torino.	Scarpa estiva femminile in tessuto gommato (modello).	13533
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva in tessuto gommato (modello).	13534
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva in tessuto gommato (modello).	13535
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, - Torino.	Scarpa a sandalo per spiaggia e bagno in tessuto gommato (modello).	13536
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva femminile in tessuto gommato (modello).	13537
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva femminile in tessuto gommato (modello).	13538
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life. a Torino.	Scarpa estiva in tessuto gommato (modello).	13539
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life a Torino.	Scarpa estiva in tessuto gommato (modello).	13540
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva in tessuto gommato (modello).	13541
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life a Torino.	Scarpa estiva in tessuto gommato (modello).	13542
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva in tessuto gommato (modello).	13543
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, Torino.	Scarpa estiva in tessuto gommato (modello).	13544
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva in tessuto gommato (modello).	13545
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life. a Torino.	Scarpa estiva femminile in tessuto gommato (modello).	13546
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva in tessuto gommato (modello).	13547

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
3 aprile 1936	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva in tessuto gommato (modello).	13548
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva in tessuto gommato (modello).	13549
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva in tessuto gommato (modello).	13550
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva in tessuto gommato (modello).	13551
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva in tessuto gommato (modello).	13552
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva da passeggio in tessuto gommato (modello).	13553
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva da passeggio in tessuto gommato (modello).	13554
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva da passeggio in tessuto gommato (modello).	13555
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva da passeggio in tessuto gommato (modello).	13556
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva a sandalo in tessuto gommato (modello).	13557
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva a sandalo in tessuto gommato (modello).	13558
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva in tessuto gommato (modello).	13559
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva in tessuto gommato (modello).	13560
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa speciale per pallacorda in tessuto gommato (modello).	13561
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva in tessuto gommato (modello).	13562
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva in tessuto gommato (modello).	13563
» » »	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny », Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Scarpa estiva in tessuto gommato (modello).	13564
9 » »	Gay Luigi, a Torino.	Biglietto-lettera con applicazione laterale del foglio interno semplice o doppio (modello).	13565
» » »	Gay Luigi, a Torino.	Biglietto-lettera per posta aerea (modello).	13566
11 maggio »	Bettinelli Angelo, a Varese.	Lettino per bambini con una striscia decorativa a losagna nella parte superiore di ciascuna testata (modello).	13567
9 giugno »	Chiari Vasco, a Firenze.	Abito estivo a quattro usi, per signora, tagliato senza cuciture ed in un sol pezzo di tessuto (modello).	13568
18 » »	Montani Cincinnato, a Torino.	Tassello ad espansione adesivo (modello).	13569
23 luglio »	Carnevali Giuseppe, a Milano.	Bottone ornamentale a forma di margherita (modello).	13570
» » »	Soc. An. Carlo De-Micheli di E., a Milano.	Colletto in tessuto floscio, ad esempio tessuto di maglia, sostenuto da un tessuto adiacente con collegamento mediante l'adesività del detto tessuto di sostegno (modello).	13571
28 » »	Carnevali Giuseppe, a Milano.	Fibbia per calzature (modello).	13572
» » »	Carnevali Giuseppe, a Milano.	Fibbia per scarpe da signora (modello).	13573
3 agosto »	Ditta: R. Radaelli, a Milano.	Gruppo di rubinetti per lavabo e per bagno (modello).	13574
» » »	Ditta: R. Radaelli, a Milano.	Rubinetto per lavabo (modello).	13575
12 » »	Officine Grafiche S. Tavella & C., a Milano.	Scatola d'imballaggio in cartone, eseguita in un sol pezzo (modello).	13576
16 luglio »	Chiarloni Mario, a Torino.	Calza con linea corrente lungo il davanti (modello).	13577
18 » »	Vason Angelo, a Torino.	Deviatore d'aria per finestrini di autovetture per migliorarne l'aerazione (modello).	13578
5 agosto »	« S. I. P. R. A. » (Società Industrie Profumerie ed Affini), a Genova.	Recipiente sagomato (modello).	13579
11 » »	Zavarise Carlo, a Parona Volpolicella (Verona).	Sedia pieghevole accoppiabile perfettamente chiudibile con sedile indipendentemente ribaltabile (modello).	13580

Roma, addì 7 ottobre 1936 - Anno XIV.

Il direttore: A. ZENGARINI.

(4321)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3a *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 14

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tes. Nov. Serie 1a 1940 Id. Serie 2a 1940 Id. Serie A 1943	471 74 339	Cap. 10000 — 500 — 500 —	Gimelli *Adelina* fu Nicolò, moglie di *Aragona* Giuseppe di Luigi, vincolate.	Gimelli *Margheria-Adele* fu Nicolò, moglie di *Aragone* Giuseppe di Luigi.
Redim. 3,50 % (1934)	70637	350 —	Salvia *Vincenzo-Salvatore* di *Antonino*, domiciliato a Montalbano (Messina).	Salvia *Salvatore-Vincenzo* di *Giuseppe*, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
Id.	432274	73,50	Moreni *Anna*, *Maria* e Luciano fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Bonetti Lucia ved. Moreni, con usuf. vital. alla predetta Bonetti.	Moreni *Anna-Maria* e Luciano fu Giovanni, minori ecc. come contro.
Id.	820819	825,50	Petrinetto Filippo fu Renato, minore sotto la p. p. della madre Fadda Vittorina di *Annio* ved. Petrinetto e moglie in seconde nozze di *Moiselle* Francesco, con usuf. a Fadda Vittorina di *Annio*, vedova Petrinetto e moglie in seconde nozze di *Moiselle* Francesco, dom. a Genova.	Petrinetto Filippo fu Renato, minore sotto la p. p. della madre Fadda Vittorina di *Antonio*, ved. Petrinetto e moglie in seconde nozze di *Moisello* Francesco, con usufrutto a Fadda Vittorina di *Anonio*, ved. Petrinetto e moglie in seconde nozze di *Moisello* Francesco, dom. a Genova.
Id.	280831	210 —	De-Feo *Estella*, *Luigia* e *Mario* di Felice, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Bari con usuf. a *Siciliani* Vincenza di Leonardo, dom. a Bari.	De-Feo *Stella*, Luigia e Mario di Felice minori ecc. come contro, con usufrutto a *Siciliano* Vincenza, di Leonardo, dom. a Bari.
Cons. 3,50 % (1906)	431640	85 —	Grange *Enrichetta* di Gabriele, moglie di Badarelli Francesco, dom. a Courmayeur (Torino).	Grange *Anna Enrichetta* di Gabriele, moglie ecc. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	38595	45,50	*Menichini Vincenza* fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Salvatore Francesca-Paola, ved. di *Menichini* Emilio, dom. in Lanciano (Chieti).	*Minichini* Vincenza fu Emilio, minore ecc. come contro.
Id.	136493	42 —	Savastano *Maddalena* fu Antonio, moglie legalmente separata di De Rosa Giorgio, dom. in Pignataro Maggiore (Caserta) dotale.	Savastano *Maria-Maddalena* fu Antonio, moglie ecc. come contro.
Id.	418869	175 —	Riccardo *Rosalia* fu Raffaele, moglie di *Blaconia* Vincenzo, dom. in Napoli.	Riccardo *Maria-Rosalia* fu Raffaele, moglie di *Blaconà* Vincenzo, dom. in Napoli.
Id.	418744	210 —	Riccardo *Rosalia* fu Raffaele, moglie di Blaconà Vincenzo, dom a Napoli.	
Id.	843207	835 —	Buzzichelli Urbano, Iride fu Italo, minori sotto la p. p. della madre Cherubini *Maria* ved. Buzzichelli, dom. a Montevarchi (Arezzo).	Buzzichelli Urbano, Iride fu Italo, minori sotto la p. p. della madre Cherubini *Giuseppa* ved. ecc. come sopra.
Id. Id.	395508 395509	143.50 59.50	Aragona Angelo, Carmela fu Gaetano, con usuf. a *Micinelli Checchina* fu Antonio ved. Aragona, dom. in Carponzano (Cosenza).	Intestate come contro; con usufrutto a *Micciulli Milania-Maria-Francesca* fu Antonio, ved. ecc. come contro.
Id.	92296	14 —	*Armentaro* Luigi di Pasquale, dom. a S. Cesario (Lecce).	*Armentano* Lugi di Pasquale, dom. a S. Cesario (Lecce).
Id. Id. Id.	314020 318026 318025	2684.50 1750 — 5250 —	Cave Bondi Guido e Paola fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre *Salmon* Emilia fu Angiolo, ved. Cave Bondi, dom. a Livorno. La prima e seconda rendita sono con usufrutto vitalizio a *Salmon* Emilia fu Angiolo, ved. Cave Bondi.	Cave Bondi Guido e Paola fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre *Coen-Salmon* Emilia fu Angiolo, ved. Cave Bondi, dom. a Livorno. La prima e seconda rendita sono con usufrutto vitalizio a *Coen-Salmon* Emilia, ecc. come contro.
Rendita 5 %	63593	1230 —	Fabre Clara fu Emilio, moglie di Dall'Ora *Renzo*, dom. a Verona, con usufrutto vitalizio a Fabre *Clara* fu Francesco ved. di Vannucci *Everardo*, dom. a Cuneo.	Fabre Clara fu Emilio, moglie di Dall'Ora *Fidenzio*, dom. a Verona, con usufrutto vitalizio a Fabre *Emilia-Chiara-Marianna* fu Francesco, ved. di Vannucci *Averardo*, dom. a Cuneo.
Redim. 3,50 % (1934)	480400	154 —	Creatini Adago fu Alessandro, *infermo di mente*, sotto l'amministrazione di Grilli Balilla, dom. a Livorno.	Creatini Adago fu Alessandro, *minore* sotto la tutela di Grilli Balilla, dom. a Livorno
Id.	293738 293739 293740	70 — 70 — 70 —	Paciucci Giuseppina, Domenica e Bartolomeo fu Antonio, minori sotto lo p. p. della madre *Lalli* Maria, ved. di Paciucci Antonio, dom. a Roma.	Paciucci Giuseppina, Domenica e Bartolomeo fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre *Lalle* Maria, ved. ecc., come contro.
Id.	293741	70 —	Paciucci Giuseppina, Domenica e Bartolomeo fu Antonio, minori ecc., come la precedente: con usufrutto a *Lalli* Maria fu Giuseeppe, ved. di Paciucci Antonio, dom. a Roma.	Paciucci Giuseppina, Domenica e Bartolomeo fu Antonio, minori ecc., come la precedente. Con usufrutto a *Lalle* Maria fu Giuseppe, ved. ecc., come contro.
Id.	82094	805 —	Gandino Rosa, moglie di Razzetti Michele, *Lorenzo*, Giacomo e Domenico fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Conte *Francesca* fu *Domenico*, ved. di Gandino Giacomo e moglie in seconde nozze di Musso Carlo, tutti eredi indivisi del padre Gandino Giacomo, in parti eguali, dom. in Moncalieri (Torino). Con usufrutto vitalizio a Conte *Francesca* fu *Domenico*, ved. Gandino e moglie in seconde nozze di Musso Carlo, dom in Moncalieri (Torino).	Gandino Rosa, moglie di Razzetti Michele fu *Lorenzo*, Giacomo e Domenico fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Conte *Maria Francesca*, fu *Giovanni-Domenico*, ved. di Gandino Giacomo ecc. come contro. Con usufrutto vitalizio a Conte *Maria-Francesca* fu *Giovanni-Domenico*, ved. ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	822079	700 —	Grasso Francesco fu Ernesto, minore sotto la tutela di Grasso *Luigi-Filippo* di *Ernesto*, dom. a Genova.	Grasso Francesco fu Ernesto, minore sotto la tutela di Grasso *Santo-Luigi-Filippo* fu *Francesco*, dom. a Genova.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 ottobre 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: POTENZA.

(3976)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 30.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta 707 — Data: 8 aprile 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Amabile Virginia fu Gaetano e Galluzzo Geremia fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1, rendita 350, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 ottobre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(5107)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza per la Cassa rurale di S. Martino in Pedriolo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di San Martino in Pedriolo (Bologna);

Dispone:

Il sig. dott. rag. Arnaldo Giordani è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di San Martino in Pedriolo (Bologna) ed i signori Augusto Ghibellini, rag. Raffaele Lelli e cav. uff. Enea Lenzi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(5706)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza per la Banca popolare cooperativa di Molinella.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il decreto del Capo del Governo di pari data, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, che dispone nei confronti della Banca popolare cooperativa di Molinella la sostituzione del procedimento di liquidazione ordinaria con la speciale procedura di che al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
In conformità dell'art. 66 del decreto-legge richiamato;

Nomina

il prof. avv. Alessandro Cagli a commissario liquidatore ed i signori comm. rag. Manlio Medici, prof. rag. Mario Piretti e rag. Gualtiero Lanfranchi a membri del Comitato di sorveglianza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(5708)

Nomina del commissario straordinario per la Cooperativa agricola indipendente di Francavilla (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cooperativa agricola indipendente di Francavilla (Messina);

Dispone:

Il sig. Federico Mancuso fu Antonino è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cooperativa agricola indipendente di Francavilla (Messina) ed i signori Romano Vincenzo fu Giuseppe, Silvestro cav. Gioacchino fu Giuseppe e Cagnone avvocato Leopoldo fu Giuseppe, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(5710)

Nomina del commissario straordinario per la Banca popolare di Paternò (Catania).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il decreto del Capo del Governo di pari data, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Paternò (Catania);
In conformità dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Nomina

il prof. dott. Domenico Bianco a commissario straordinario ed i signori Antonio Spina fu Vincenzo, Natale Strano Giuffrida fu Alessandro e Antonino Signorelli fu Giuseppe a membri del Comitato di sorveglianza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati » rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(5712)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.